

***LA FISCALITA' DELLA
COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE***
Ravenna, 13 ottobre 2017



Laura Macrì – Responsabile Ufficio Fiscale

Fonti normative

- Legge 6 giugno 2016, n. 106: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale
 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117: Codice del Terzo Settore
-

- Codice Civile
- L. 381/1991
- Disposizioni fiscali specifiche per le cooperative

Gerarchia delle fonti: cooperative sociali

- L. 381/1991
- Disposizioni fiscali specifiche per le cooperative
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale – nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117: Codice del Terzo Settore
- Codice Civile

Gerarchia delle fonti: cooperative «generiche»

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117: Codice del Terzo Settore – se compatibili con le norme del D.Lgs. N. 112/2017
- Codice Civile e relative disposizioni di attuazione in base alla forma giuridica adottata

- Coordinamento fra disposizioni fiscali D.Lgs. 112/2017 e disposizioni specifiche per le cooperative???

Art. 18, D.Lgs. 112/2017

Misure fiscali e di sostegno economico

- Entrata in vigore: subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 1058, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- Applicabilità: cooperative imprese sociali

Art. 18, D.Lgs. 112/2017

Misure fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali – detassazione degli utili

- **Gli utili e gli avanzi di gestione** delle imprese sociali **non costituiscono reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette qualora:
 - vengano destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione di imposta in sede di approvazione del bilancio di esercizio in cui sono stati conseguiti
 - e risultino effettivamente destinati entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva

Art. 18, D.Lgs. 112/2017

Misure fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali – detassazione degli utili

- Gli **utili e gli avanzi di gestione (dedotte eventuali perdite)** delle imprese sociali **costituiscono reddito imponibile** ai fini delle imposte dirette se destinati ai sensi dell'art.3, c3, lettera a) – *salvo quanto previsto nella slide successiva* - e b), ossia destinati per una quota inferiore al cinquanta per cento come segue:
 - ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti,
 - alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 18, D.Lgs. 112/2017


Misure fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali – detassazione degli utili

- Gli **utili e gli avanzi di gestione** delle imprese sociali **non costituiscono reddito** imponibile se destinati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti


Come si coniuga
con il comma di
cui alla slide
precedente?

Cooperative sociali imprese sociali

- Ai sensi del comma 4 dell'art.1 alle cooperative sociali e loro consorzi le disposizioni del D.lgs. n. 112/2017 si applicano **“nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”**.
- In base a tale previsione (molto generica), si potrebbe desumere che le disposizioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 in commento non si rendano applicabili alle cooperative sociali in forma di impresa sociale .
- Qualora l'interpretazione fosse corretta ne deriverebbe che per tali soggetti rimarrebbero applicabili le disposizioni fiscali vigenti specifiche delle società in forma cooperativa, vale a dire:



Cooperative sociali imprese sociali

- 
- la detassazione dell'utile ai sensi dell'art. 12 L. 16.12.1977, n. 904 (Art. 1, comma 463, legge 30.12.2004 n. 311 (no contrazione art. 12/904)
 - gli artt. 10 e 11 del DPR/601
 - l'art. 21, c. 10, L. 27.12.1997, n. 449 (eliminazione effetto imposta su imposta)
 - l'art. 12 DPR 29.9.1973, n. 601 (ristorni deducibili dal reddito)
 - l'art. 6 c. 2 D.L. 15.4.2002 n. 63 (ristorno destinato ad aumento capitale sociale – rilevanza Irpef/Ires per chi riceve)
 - l'art. 7, comma 3, L. 31.1.1992 n. 59 (non imponibilità rivalutazione gratuita del C.S.)
 - l'art. 14, L. 19.3.1983, n. 72 (rivalutazione gratuita del C.S.)
 - l'art. 1, comma 465, L. 30.12.2004, n. 311 (indeducibilità parziale interessi su prestito sociale)
 - l'art. 3, L. 18.2.1999 n. 28 (utilizzo riserve indivisibili a copertura perdite)
 - L'art. 84, comma 1, secondo periodo, Tuir (limitazioni riporto perdite fiscali)

Cooperative NON sociali imprese sociali

- Ai sensi del comma 5 dell'art.1 alle cooperative che si qualificano impresa sociale si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 112/2017. **Non** vi è l'analoga previsione delle coop sociali per cui le disposizioni del D.lgs. n. 112/2017 si applicano “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.
- Ne consegue: la COOPERATIVA CHE OPTA per la qualifica di IMPRESA SOCIALE dovrebbe applicare, in particolare, l'art. 3 (Assenza di scopo di lucro) e l'art. 18 commi 2 e 3 (specifica norma della detassazione degli utili).
- In particolare, seguendo tale ragionamento, le disposizioni specifiche previste per la detassazione degli utili di cui alla L. n. 904/1977 dovrebbero essere superate dalle previsioni di cui all'art. 18, commi 2 e 3.

Ulteriori disposizioni fiscali contenute nell'art.18/112

- Detrazione ai fini Irpef del 30% delle somme investite nel capitale sociale di un'impresa sociale (che abbia acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente al 20 luglio 2017 e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data.
- Deduzione ai fini Ires del 30% delle somme investite nel capitale sociale di un'impresa sociale (che abbia acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente al 20 luglio 2017 e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla medesima data.
- Non si applica alle imprese sociali la disciplina in materia di:
 - Società di comodo
 - Studi di settore e parametri
 - Indici sintetici di affidabilità


Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali

- **Art. 81, c.1 social bonus.** E' istituito un credito di imposta pari al
 - 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche
 - 50% se effettuate da enti o societàin favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 con modalità non commerciali.
- Tale disposizione si applica in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X alle Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997.
- Con decreto Min.Lav./economia e Finanze/ beni e attività culturali/Turismo sono individuate le modalità di attuazione.

Si applica alle cooperative???

Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali

- **Art. 83, ulteriori deduzioni.** Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 (enti del TS diversi dalle imprese sociali non commerciali), da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
- Tali disposizioni si applicano anche agli ETS di cui al comma 1 dell'art.82/117 (cooperative sociali sì, imprese sociali in forma di società no) a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'art.8, comma 1 per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali



- Tale disposizione si applica in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X alle Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997.
- Con decreto Min.Lav./economia e Finanze sono individuate le tipologie di beni in natura e i criteri di valorizzazione.

Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali

- **Art. 82 imposte indirette e tributi locali.**
 - Comma 2: In base a tale disposizione i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del TS **comprese le Coop sociali** (ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società) non sono soggetti alle **imposte su successione e donazione né alle imposte ipotecarie e catastali** se utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - Tale disposizione si applica in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X alle Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997

Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali

- **Art. 82 imposte indirette e tributi locali.**
 - **Comma 3: Imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti costitutivi.** Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
 - Tale disposizione si applica in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X alle Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997

Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali

- **Art. 82 imposte indirette e tributi locali.**

- **Comma 3: Imposte di registro, ipotecaria e catastale su atti costitutivi.** Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano **in misura fissa** per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.”
- Tale disposizione si applica in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X alle Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997

Disposizioni fiscali del CTS (D.Lgs. 117/2017) applicabili alle imprese sociali

- **Art. 82 imposte indirette e tributi locali.**
 - **Imposta di bollo su atti e documenti.** Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
 - **Imposta sugli intrattenimenti.** L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
 - Tali disposizioni si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo di imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al TITOLO X alle Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/1997

Disposizioni di coordinamento normativo (art.89, comma 7, 2° periodo, D.Lgs. 117/2017) – aspetti IVA

Il comma 7, secondo periodo, prevede “Al D.P.R. n.633/1972 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis)

b) all’articolo 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore di natura non commerciale»”

A seguito della suddetta modifica, le disposizioni che dettano il regime IVA di alcune prestazioni rese nell’ambito del settore delle attività sociali potrebbero profondamente mutare e, in taluni casi, determinare effetti distorsivi.

Si evidenzia, preliminarmente, che le cooperative sociali acquisiscono lo **status di ONLUS** di diritto ai sensi dell’art. 10, c. 8, D.Lgs. n. 460/1997; a seguito delle disposizioni del D.lgs. n. 112/2017 le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di “**impresa sociale**”.

Il **regime IVA del settore delle attività sociali** è tipicamente un “**regime di esenzione IVA**” ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

In taluni casi, tale regime IVA di esenzione – oggi vigente - è riservato ad **enti accreditati ovvero alle ONLUS** (conseguentemente, ogniqualvolta la disposizione limita le attività alle ONLUS, la cooperativa sociale in virtù della sua qualifica di ONLUS rientra soggettivamente nelle previsioni di esenzione).

Disposizioni di coordinamento normativo (art.89, comma 7, 2° periodo, D.Lgs. 117/2017) – aspetti IVA

Si aggiunge, inoltre, che alcune di tali previsioni di esenzione (tra queste, tipicamente le previsioni 19), 20) e 27-ter)) hanno ad oggetto prestazioni di servizi che se rese nei confronti di “soggetti svantaggiati) sono soggette al regime di imponibilità con aliquota in misura ridotta del 5%.

Altra considerazione preliminare riguarda la definizione di “enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

L’individuazione di tali soggetti dovrebbe essere effettuata con riferimento all’art. 79, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017: vale a dire con riferimento agli ETS (come definiti nell’art. 4 del CTS), diversi però dalle imprese sociali che svolgono le attività di interesse generale (di cui all’art. 5) in via esclusiva o prevalente in conformità ai criteri previsti nel medesimo art. 79.

In base a tale definizione, la cooperativa sociale non rientra tra gli enti del Terzo settore di natura non commerciale soggettivamente richiamati dalle disposizioni IVA oggetto della modifica in commento

Esenzione
IVA?

IVA al 5%?

IVA al 22%?

**II LAVORO NELLA
COOPERATIVA -
IMPRESA SOCIALE**
Ravenna, 13 ottobre 2017



Roberta Boghi – Ufficio lavoro e paghe

Le attività lavorative delle imprese sociali

Art. 2 D. Lgs. 112/2017

Il D.lgs. 112 aggiunge (art.. 17co.1) ai settori di attività lavorative già previsti nella L.381/1991, in particolare:

- Interventi e prestazioni sanitarie, (a-b-c)
- istruzione e formazione professionale, attività culturali con finalità educativa (d)
- la formazione extra scolastica finalizzata a contrastare la dispersione e la povertà educativa, prevenzione del bullismo (l)
- i servizi per l'impiego -inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati (p)

L'inserimento lavorativo delle imprese sociali

Art. 2, co.4 D. Lgs. 112/2017

Sono «imprese sociali» indipendentemente dall'oggetto, le imprese che impiegano per il perseguimento di finalità civiche, solidali, di utilità sociale una platea ampia di **lavoratori svantaggiati**:

- persone svantaggiate o con disabilità
- persone beneficiarie di protezione internazionale
- persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia
- lavoratori molto svantaggiati

L'inserimento lavorativo delle imprese sociali

Art. 2, co.4 D. Lgs. 112/2017

..... lavoratori molto svantaggiati Art.2 co.99) Regolamento UE 651/2014 –

«lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»

Cioè:

avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito

d) aver superato i 50 anni di età

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile

Categorie più ampie rispetto a quelle previste dall'art.4 della L.381/1991 per l'inserimento lavorativo nelle cooperative di tipo B: situazioni di disabilità, dipendenze, salute mentale, detenzione

Lavoratori che possono essere occupati nell'impresa sociale

Art. 2, co.4 D.Lgs. 112/2017

Il personale in condizione di «svantaggio», non deve essere inferiore al 30% di quello impiegato in totale, ai fini del computo della percentuale minima:

- lavoratori «molto svantaggiati» non possono contare per più di un terzo

Limite 30% già previsto per **le Cooperative sociali** (art.4 co.2 L.381/1991)

Per le Cooperative sociali sono azzerate le aliquote contributive per l'assicurazione obbligatoria e assistenziale relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 381/1991 (art.4 co.3 L.381/1991)

Il Contratto Collettivo applicabile – impresa sociale

Art. 13 D.Lgs. 112/2017

L'articolo conferma il principio della non inferiorità del trattamento economico e normativo dei lavoratori dell'impresa sociale rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di cui [all'art.51 del D.lgs.81/2015](#)

Contratti collettivi - nazionali
- territoriali
- aziendali

stipulati da organizzazioni (sindacali e datoriali) **comparativamente** più rappresentative

Prassi: la comparazione si rileva sulla base degli indici relativi a: consistenza numerica, diffusione territoriale, partecipazione effettiva alle relazioni industriali

I contenuti del CC hanno valore di **parametro** per definire la proporzionalità/sufficienza del trattamento economico e normativo dei lavoratori – non vincola alla applicazione del CCNL di settore

Il Contratto Collettivo applicabile x le Cooperative

La Contrattazione collettiva nel nostro ordinamento è di natura privatistica, non vincola tutte le aziende che operano nel settore merceologico tipico dell'attività esercitata

Eccezioni:

- Azienda aderente ad un'associazione datoriale firmataria di un contratto collettivo
- Esplicita scelta di applicazione del contratto collettivo o per fatti concludenti (purché il trattamento economico abbia il carattere di proporzionalità e sufficienza – art.36 Cost.)

Il **CCNL di riferimento** è rilevante ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi, ai fini del rilascio del DURC e del godimento di benefici normativi e contributivi

Le cooperative sociali aderenti a Legacoop applicano CC siglato da Legacoop

*«Nel settore cooperativo in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, **ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 142/2001** i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria» [Corte Costituzionale, Sentenza n. 59 del 29 marzo 2013]*

Il trattamento economico minimo

Art. 13 D.Lgs. 112/2017

Nella seconda parte dell'art. 13 *ulteriore tentativo* di fissare un limite minimo alle retribuzione delle imprese sociali

Previsto un limite all'eventuale divario salariale tra i lavoratori dipendenti dell'impresa sociale, che non può essere superiore al rapporto (calcolato sulla retribuzione annua lorda) di **uno a otto**

Ipotesi esemplificativa:

A1 - Minimo contrattuale conglobato € 1,184,19*13= € 15.394,47 * 8 capienza fino a €123.155,76

Il limite al «compenso» massimo

Art. 3 D.Lgs. 112/2017

L'art. 3 prevede il divieto di distribuzione «diretta e indiretta» di utili , avanzi di gestione, fondi e riserve alle imprese sociali, considerando come tale anche la corresponsione ai lavoratori -subordinati o autonomi- impegnati nell'impresa sociale , di una **remunerazione superiore del 40%** rispetto a quelli previsti dal CC per le medesime qualifiche (*quali CC x i lavoratori autonomi???*)

Con possibilità di deroga in casi specifici

Limite non dovrebbe essere applicabile alle **Cooperative Sociali** (L142/2001)

IL lavoro volontario

Art. 13 co.2 D.Lgs. 112/2017

Viene ribadita la possibilità di svolgere attività di volontariato all'interno dell'impresa sociale, ma si **modifica il limite** di volontari impiegabili rispetto al numero di lavoratori dipendenti, prevedendo che il numero dei primi non può essere superiore al numero dei secondi – rapporto 1:1

Obbligo di tenere un apposito registro dei volontari impiegati e quello di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento delle attività, così come per la responsabilità civile verso terzi – non c'è rinvio ad apposito provvedimento ministeriale per definire modalità e ambiti delle polizze assicurative

Codice Terzo settore (D.Lgs.117/2017) obbligo a carico degli enti del terzo settore «assicurazione Inail e responsabilità civile verso terzi» - previsto apposito provvedimento da emanarsi entro 6 mesi

Tutela che si aggiunge a quella prevista dal D:lgs.81/2008 che ha previsto l'applicazione a tali soggetti delle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare per l'uso delle attrezzature di lavoro di protezione individuale, oltre che sorveglianza sanitaria e formazione specifica sui rischi propri delle attività svolte

IL lavoro volontario nelle cooperative sociali

Nelle Cooperative sociali i lavoratori volontari possono essere solo **soci volontari** (art.2 e art. 3 L.381/91)

Limite del 50% sul numero complessivo dei soci

Prestazioni utilizzabili in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quella dei soci cooperatori